



Comune di Bernalda

Provincia di Matera

CULTURALE SETTORE III AREA CULTURALE - MAGNA GRECIA E SUAP

Determinazione

**Reg. Gen. N. 1133 – Reg. Sett. N. 133
del 08-11-2022**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO PER ANNI TRE – CIG: 9479353190

IL RESPONSABILE SETTORE III AREA CULTURALE - MAGNA GRECIA E SUAP

Premesso che:

- Il Comune di Bernalda è proprietario di un immobile adibito ad asilo nido ubicato in Via Anacreonte, n. 60 realizzato accedendo ad un finanziamento regionale. La struttura, in possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa regionale, è idonea ad ospitare n. 30 bambini;
- Al fine di disciplinarne il funzionamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 6.09.2022 è stato istituito il servizio ed è stato approvato il “*Regolamento per la gestione ed il funzionamento dell’Asilo Nido comunale*”;
- Con la sopra citata deliberazione consiliare si è stabilito che:
 - in fase di prima applicazione del Regolamento e fino ad eventuale successiva diversa determinazione da parte di questo Consesso, l’affidamento del servizio di Asilo Nido comunale verrà realizzato mediante concessione ai sensi del D.Lgs.50/2016, per una durata dell’affidamento pari a tre anni educativi (compreso quello in corso), senza previsione di alcun costo per l’Ente e dunque senza alcun onere finanziario a carico del Bilancio comunale, fatto salvo il costo dei pasti da fornire così come stabilito nell’art. 17 dell’approvato regolamento;
 - trattandosi di servizio di nuova istituzione, al fine di assicurare la sostenibilità economica dello stesso, nessun canone di concessione sarà richiesto al soggetto concessionario, tenuto conto, da un lato, l’interesse dell’Ente comunale a contenere il livello delle rette a carico degli utenti, e, per altro verso, l’interesse del concessionario al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti;
 - le rette fissate dalla Giunta Comunale prima dell’indizione della procedura di gara, che gli utenti verseranno - al netto del ribasso riveniente in seguito all’esperimento della stessa - direttamente al concessionario, avranno validità per l’intera durata della concessione;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 6.10.2022 si è stabilito che:
 - la retta mensile da pagarsi da parte degli utenti del servizio di Asilo Nido comunale nella misura di Euro 350,00 per utente (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, nr. 21, del D.P.R. 633/1977), da cui verrà detratto il ribasso ottenuto in seguito all’esperimento della gara per la concessione del servizio;

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la gestione ed il funzionamento dell'Asilo Nido comunale, il 10% dei posti disponibili per le iscrizioni all'asilo nido venga destinato a coloro che, in base ad attestazioni del servizio sociale, versino in situazioni di grave e comprovato disagio economico e sociale (FASCIA DI ESENZIONE);
- la misura della retta mensile sopra fissata, da versarsi da parte degli utenti del servizio direttamente al concessionario, avrà validità per l'intera durata della concessione, e costituirà il corrispettivo del servizio espletato dal concessionario, fatti salvi eventuali contributi comunali o regionali erogati per lo scopo;
- il bando di gara per l'affidamento del servizio (in linea con quanto espressamente previsto dall'art.9 del Regolamento che dispone che Il pagamento delle rette costituirà il corrispettivo del servizio, fatti salvi eventuali contributi comunali o regionali erogati per lo scopo) preveda che una quota pari ad euro 36.811,99 annui onnicomprensivi, come rivenienti dal Contributo regionale – Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, assegnato annualmente per le spese di gestione di Asilo Nido, venga assegnato alla ditta affidataria del servizio a copertura delle spese di gestione (comprehensive dell' onere finanziario per la frequenza da parte degli utenti esentati dal pagamento della retta) e formazione del personale (nella misura minima del 10% del contributo) debitamente rendicontate;
- secondo quanto disposto in fase di prima applicazione del Regolamento per la gestione ed il funzionamento dell'Asilo Nido comunale approvato con delibera di C.C. n. 33 del 06.09.2022 e fino ad eventuale successiva diversa determinazione da parte del Consiglio comunale, l'affidamento del servizio di Asilo Nido comunale verrà realizzato mediante concessione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per una durata pari a tre anni educativi (compreso quello in corso), senza previsione di alcun costo per l'Ente e dunque senza alcun onere finanziario a carico del Bilancio comunale, fatto salvo il costo dei pasti da fornire così come stabilito nell'art. 17 del Regolamento approvato, e, senza la previsione di un canone da pagare al Comune da parte del concessionario;

Richiamati

i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

- art. 30 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal codice;
- art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019 che, analogamente all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- art. 164, comma 2, che prevede che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui alla parte I e parte II del codice ed in particolare ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;
- art. 192, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- l'art. 167 del citato D.Lgs.50/2016 ha chiarito che il valore di una concessione, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in relazione alle soglie di rilevanza comunitaria o meno, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione;
- sulla base della tariffa da porre a base di gara, per la stima del valore della concessione del servizio di asilo nido, è stato utilizzato, quale criterio oggettivo, il numero della capienza della struttura moltiplicato per il canone mensile previsto per un utente full time per il numero dei mesi di apertura del servizio pari a undici.
- ne è disceso un valore, per anno educativo, al netto di IVA, di €. 115.500,00 e di €. 346.500,00 per la durata triennale della concessione;
- il suddetto valore pur essendo inferiore a quello di rilevanza comunitaria, stabilito dall'art. 35 del Codice dei Contratti, non preclude la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie per

l'individuazione del privato contraente, considerate, nella fattispecie, più rispettose dei principi di trasparenza, partecipazione e concorrenzialità;

- tale modalità non pare porsi in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020, come modificato con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per le procedure negoziate dell'importo della concessione in oggetto ove la finalità acceleratoria di esecuzione è comunque garantita dal rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di aggiudicazione stabilito in mesi quattro dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto;

Ritenuto,

alla luce della normativa sopra richiamata e a quanto stabilito dal Consiglio Comunale, di attivare, con la presente, le procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido, in modalità ordinaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- Per la tipologia e specificità della concessione oggetto della procedura di gara, si ritiene opportuno richiedere ai partecipanti di prestare la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, seppur nell'importo dimezzato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020, come modificato con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disposto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti punteggi massimi assegnabili:

Elemento qualità - Offerta tecnica: 90 Punti

Elemento prezzo - Offerta economica: 10 Punti calcolati sulla retta mensile offerta per utente full time rispetto a quella stabilita a base di gara di € 350,00;

- In particolare l'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:
 - progetto educativo
 - progetto gestionale
 - proposte migliorative

Dato atto,

inoltre, che il sopra indicato progetto pedagogico/educativo, come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 33 del 6.09.2022, deve essere basato "sulla promozione dell'autostima, dell'autonomia, della socializzazione ed empatia del bambino";

Rilevato

che, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020, come modificato con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per la procedura di gara in oggetto:

- a) è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) non è previsto l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati;
- c) si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'articolo 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 fissati in misura non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;

Stabilito,

altresi, che:

- la concessione verrà aggiudicata anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 es.m.i.;
- ove la procedura aperta dovesse andare deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Rilevato

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la mancanza di rischi da interferenza nella concessione in oggetto e che pertanto non è necessario il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Ricordato, inoltre, che:

- l'operatività delle norme in materia di centrale di committenza sono sospese fino al 30 giugno

2023 come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, come modificato con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e che pertanto si procederà all'esperimento delle procedure di gara in autonomia, avvalendosi del Portale di E-procurement della Centrale unica di committenza Magna Grecia (di seguito, CUC), raggiungibile al link www.cucmagnagrecia.it, costituita tra questo Comune ed il Comune di Policoro, giusta convenzione sottoscritta in data 19.02.2021;

- in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016; tuttavia ai sensi dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto fino alla data della sua entrata in vigore i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA di cui all'art. 33 del D.L. 179/2012; il Comune di Bernalda è iscritto all'AUSA con codice 0000244797 come da attestazione rilasciata dall'ANAC;

Preso atto

di quanto disposto dall'ANAC nelle Linee guida n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del 10 luglio 2019 ed in particolare che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

Dato atto

che con successivo provvedimento di provvederà ad affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto nel rispetto della normativa sopracitata.

Dato atto

che, in relazione all'importo della concessione ed a quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, occorre prevedere il contributo di €. 225,00 a favore della stessa Autorità da versare secondo le modalità e tempi previsti dal successivo art. 3 della citata deliberazione;

Viste

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.07.2022 con la quale è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 80 del 15.07.2022 ad oggetto: "*Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)*";
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 6.09.2022 ad oggetto: "*Variazione al bilancio di previsione finanziario e piano esecutivo di gestione 2022-2024 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 05.08.2022, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000*";

Tutto ciò premesso e relazionato, in conformità con le direttive fornite dal Responsabile del Settore, si propone l'assunzione del correlato provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta la su estesa relazione e le premesse ivi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella a corredo della medesima;

Visti

- Il decreto sindacale n. 4 del 26.01.2022 di nomina del dr. Giuseppe Barberino a Responsabile di P.O., acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 2133 del 27.01.2022, con cui viene espressamente conferito l'incarico per lo svolgimento di tutti i compiti affidati al Settore III compreso l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno previsti dall'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000;
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 7/6/2016, esecutiva;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- La legge n. 136 del 13.08.2010;
- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Il D.lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali.

DETERMINA

Per quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente riportato, di:

1. **Indire** una gara a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'asilo nido ubicato in Via Anacreonte n. 60 per un periodo di tre anni educativi dal 2022/2023 al 2024/2025 **CIG: 9479353190** da svolgersi con modalità telematica sul Portale di E-procurement della Centrale unica di committenza Magna Grecia (di seguito, CUC), raggiungibile al link www.cucmagnagrecia.it, costituita tra questo Comune ed il Comune di Policoro, giusta convenzione sottoscritta in data 19.02.2021;
2. **Aggiudicare** la concessione del servizio in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli elementi e punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel disciplinare di gara allegato al presente provvedimento e di seguito riportati:
 - OFFERTA TECNICA: MAX 90 PUNTI
L'offerta tecnica si basa sulla valutazione di un progetto educativo/gestionale presentato in sede di gara e sul merito tecnico organizzativo del soggetto concorrente.
 - OFFERTA ECONOMICA: MAX 10 PUNTI
L'offerta economica deve essere formulata mediante indicazione del valore della retta massima mensile offerta per utente full time, rispetto a quella stabilita a base di gara di € 350,00;
3. **Dare atto** che il valore della concessione, nel rispetto dell'art. 167 e 35, 4° comma, del D.Lgs. 50/2016, è stabilito in €. 346.500,00 per la durata della concessione, come derivante dal numero della capienza della struttura moltiplicato per il canone mensile previsto per un utente full time per il numero di mesi di apertura del servizio pari a undici mensilità;
4. **Approvare** la documentazione di gara, che sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e così composta:
 - Bando e disciplinare di gara;
 - DGUE;
 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva
 - Modulo dell'offerta economica
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 - Planimetria
 - Patto di integrità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.03.2017;
5. **imputare** la somma di € 36.811.99, occorrente per il pagamento della annualità 2022, a valere sul PEG 13988-13989 segnato per sezioni primavera già esistenti” e sugli impegni:
 - n. 2021.1.1999.1 di € 3.681.2
 - n. 2021.2000.1 di € 33.130.79
6. **Dare atto** che la spesa relativa alle annualità 2023 e 2024, per euro 36.811.79/anno, verrà impenata sulle relative poste di bilancio all'uopo predisposte;
7. **Impegnare** la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con imputazione della a valere sul cap. PEG 13452.0 segnato come “*Servizi per la scuola*” del bilancio di previsione 2022/2024;
8. **Dare atto** che:
 - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il (codice identificativo di gara) **CIG: 9479353190** che sarà riportato sul mandato di pagamento;
 - Il presente provvedimento ha i requisiti di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - Il presente atto sarà sottoposto al controllo di regolarità contabile, ex art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 - È stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente

atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per l'emissione del relativo ordine di pagamento e che diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza oltre che per l'inserimento nella Raccolta Generale ed all'Albo Pretorio Comunale e D.lgs. n.33 del 14.03.2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- In relazione al presente procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, i responsabili del Settore III e del Settore Finanziario II, dichiarano l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA CULTURALE -
MAGNA GRECIA E SUAP
DOTT. GIUSEPPE BARBERINO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.